



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO**  
DIREZIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI

**D.R. n. 2128 dell'11 giugno 2015**

**Oggetto: Approvazione Statuto del Comitato di Bioetica di Ateneo.**

**IL RETTORE**

**Vista** la deliberazione del Senato Accademico del 10 marzo 2008 con la quale è stata approvata la costituzione del Comitato di Bioetica dell'Università di Torino (di seguito CBA) e il relativo Statuto;

**Visto** lo Statuto del CBA emanato con D.R. n. 6502 del 23 ottobre 2008;

**Vista** la richiesta del Presidente del CBA, Avv. Paolo Emilio Ferreri, di sottoporre all'approvazione degli organi di governo dell'Ateneo il nuovo testo di Statuto come modificato in ottemperanza alla normativa vigente in materia;

**Vista** la deliberazione n. 7/2015/VI/9 del 27 aprile 2015 assunta dal Senato Accademico con la quale è stata proposta l'approvazione del nuovo Statuto del Comitato di Bioetica;

**Vista** la deliberazione n. 4/2015/VI/12 del 29 aprile 2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo Statuto del CBA;

**Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 348 del 7 maggio 2004 e s.m.i.;

**Visto** lo Statuto dell'Università di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012;

**Vista** la legge 30 dicembre 2010, n.240;

**DECRETA**

E' approvato lo Statuto del Comitato di Bioetica di Ateneo nel testo sotto riportato.

F.to  
IL RETTORE  
(Prof. Gianmaria Ajani)

Visto: Il Direttore

## **COMITATO DI BIOETICA DI ATENEO STATUTO**

### **Art. 1 (Istituzione)**

E' istituito il Comitato di Bioetica dell'Università di Torino (di seguito Comitato) quale organismo interdisciplinare, autonomo, funzionalmente indipendente, per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 3.

### **Art. 2 (Nomina e Composizione)**

Il Comitato è nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico; la durata dell'incarico conferito è di tre anni e la nomina è rinnovabile per due mandati consecutivi.

Il Comitato è composto come segue:

- a) due clinici;
- b) un medico veterinario preferibilmente specializzato in scienza e medicina degli animali da laboratorio e con una comprovata esperienza nel campo;
- c) un esperto in materie giuridiche e assicurative;
- d) due esperti di bioetica;
- e) un rappresentante del settore infermieristico;
- f) un rappresentante del volontariato per l'assistenza e/o associazionismo di tutela dei pazienti o del Tribunale del Malato;
- g) un rappresentante per ciascuna delle seguenti Aree Scientifico-Formative dell'Ateneo:
  - a. Scienze Mediche Sperimentali,
  - b. Scienze Farmaceutiche,
  - c. Scienze Veterinarie,
  - d. Scienze Mediche Cliniche;
  - e. Scienze Pedagogiche e Psicologiche;
  - f. Scienze Agrarie,
  - g. Scienze Biologiche
- h) Il Responsabile del Servizio Veterinario Centralizzato dell'Ateneo di Torino.

Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente e un vice-Presidente. Il vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di sua assenza.

### **Art. 3 (Funzioni e Competenze)**

Il Comitato esprime pareri, obbligatori e vincolanti, sulle ricerche, di cui ai successivi punti 1, 2 e 3, condotte, a vario titolo, da Docenti e Ricercatori dell'Università di Torino nelle strutture dell'Ateneo, nonché, qualora la legislazione lo consenta, ed in accordo con i regolamenti di Ateneo, su progetti presentati dalle Aziende Sanitarie o da altri soggetti esterni e da realizzarsi presso le strutture dell'Ateneo:

1. Ricerche che coinvolgono soggetti umani volontari sani: il Comitato valuta, proponendo eventuali integrazioni, i progetti che saranno resi disponibili a tutti coloro che sono coinvolti nell'attività di ricerca, di sperimentazione e di valutazione, al fine di garantire, nella migliore maniera possibile, la partecipazione allo studio nel rispetto sia della loro autodeterminazione e della loro riservatezza (D. lgs 196/2003), sia dell'indipendenza scientifica degli sperimentatori.
2. Sperimentazioni che coinvolgono soggetti animali: il Comitato valuta i progetti presentati sulla base di criteri ispirati al principio delle buone pratiche veterinarie, e della tutela del benessere degli animali impiegati a fini sperimentali. In questo contesto, il Comitato è chiamato ad esaminare i protocolli di ricerca che prevedono l'utilizzo di animali, prima della loro attuazione, e ad esprimere su di essi un parere preventivo.
3. Sperimentazione su cellule e tessuti umani: il Comitato valuta le questioni di rilevanza etica.

E' fatto obbligo, ai responsabili dei protocolli delle sopra indicate sperimentazioni, di richiedere su di esse, il parere preventivo del Comitato.

Docenti e Ricercatori dell'Università che intendano effettuare , all'interno o all'esterno dell'Ateneo, sperimentazioni non ricomprese nei precedenti punti 1, 2 e 3, possono sottoporre volontariamente il

procedimento sperimentale al giudizio del Comitato.

Il Comitato valuta eventuali segnalazioni di situazioni o comportamenti pregiudizievoli per lo stato di benessere di partecipanti o di animali coinvolti nei progetti o lesivi della tutela ad essi dovuta.

Esprime pareri su questioni morali che riguardano specifici protocolli di ricerca e sperimentali. Le opinioni espresse dal Comitato su particolari questioni etiche riguardanti la ricerca scientifica non limitano l'autonomia e la responsabilità del personale coinvolto nella sperimentazione.

Il Comitato può altresì promuovere iniziative culturali e formative inerenti la bioetica.

#### **Art. 4 (Modalità di Funzionamento)**

Il Comitato è supportato, per le attività di Segreteria Tecnico Scientifica, dagli uffici dell'Amministrazione sulla base delle direttive del Direttore Generale.

Il Comitato adotta un "Regolamento di Funzionamento" che dettaglia compiti e regole di comportamento, conformemente alla normativa vigente ed a quanto stabilito dal presente Statuto, e disciplina il funzionamento proprio e della Segreteria Tecnico Scientifica.

Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente, in seduta ordinaria, di norma mensilmente, o straordinaria, in casi d'urgenza o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti.

La convocazione, comprensiva dell'ordine del giorno e corredata dalla documentazione necessaria per la discussione dei singoli argomenti, deve essere fatta pervenire almeno 5 giorni prima della riunione o, in casi straordinari d'urgenza, almeno 3 giorni prima.

Le riunioni del Comitato sono valide, ad ogni effetto, quando intervenga la maggioranza dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. La seduta non è comunque valida se ad essa non intervengano almeno 5 dei componenti effettivi del Comitato.

La mancata partecipazione alle riunioni del Comitato per 3 volte consecutive, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dalla nomina.

Il Comitato può avvalersi, secondo le necessità, della consulenza di esperti esterni; costoro partecipano alle sedute del Comitato senza diritto di voto con gli stessi obblighi dei componenti in materia di riservatezza e di conflitto di interessi.

#### **Art. 5 (Doveri del Comitato)**

Il Comitato, per il tramite della Segreteria Tecnico Scientifica, rende pubblicamente disponibili le modalità di valutazione e di adozione dei propri pareri nonché la propria composizione, il proprio regolamento, le modalità ed i tempi per la valutazione delle sperimentazioni proposte.

I componenti del Comitato sono responsabili in prima persona del lavoro svolto e non possono delegare la propria funzione.

I componenti del Comitato, gli esperti esterni, il personale degli uffici di supporto sono tenuti alla segretezza sugli atti connessi alla loro attività.

I componenti del Comitato, ai sensi della normativa vigente, devono assentarsi quando vengono esaminate sperimentazioni per le quali possa sussistere una situazione di conflitto di interesse di tipo diretto o indiretto, attuale o pregresso, quali, ad esempio, il coinvolgimento nella progettazione, nella conduzione o nella direzione della sperimentazione, rapporti di dipendenza con lo sperimentatore, rapporti di consulenza con le aziende interessate o cointeressate.

#### **Art. 6 (Aspetti economici)**

Il Comitato può richiedere il versamento di un contributo per l'esame dei protocolli sperimentali. Tali risorse saranno destinate all'implementazione di un "Fondo spese" destinato allo svolgimento della attività del Comitato ed all'organizzazione di eventi a essa connessi.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo può inoltre destinare ulteriori risorse per il "Fondo spese" di cui al comma precedente.

#### **Art. 7 (Disposizioni finali)**

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle disposizioni contenute nello Statuto dell'Università di Torino, nei Regolamenti generali dell'Ateneo, per quanto applicabili, e nel Regolamento di Funzionamento del Comitato di cui all'art. 4 del presente Statuto.

Il presente Statuto entra in vigore dalla data del Decreto Rettorale di approvazione.